



LA LEGGE 68/2015 cd. “ECOREATI”
Quadro nazionale e prospettive evolutive
Angelo Robotto
Direttore Generale Arpa Piemonte

Arabba (BL), Winter School Assoarpa
31 marzo 2017



Il contesto normativo ante 68/2015



**Normativa penale
fortemente
inadeguata**

**Illeciti di natura
tendenzialmente
contravvenzionale**

**Indebita
sostituzione della
giurisprudenza al
legislatore**





Le aspettative delle istituzioni

La Corte Costituzionale *“in relazione ai problemi interpretativi che possono porsi nel ricondurre alcune ipotesi al paradigma del c.d. disastro innominato (tra le quali, segnatamente, l’ipotesi del disastro ambientale), è auspicabile un intervento del legislatore penale che disciplini in modo autonomo tali fattispecie criminose”*
(Sent.327/2008)



Le aspettative delle istituzioni

L'Unione Europea *“...attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie”* esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività...” (Direttiva Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008)



Le aspettative delle istituzioni

Il Procuratore Generale nella sua requisitoria pronunciata davanti alla Sezione I penale della Suprema Corte *“ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte; è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. Un giudice sottoposto alla legge tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto”*. (Caso Eternit)



Gli obiettivi

Risposte
concrete
alle
istituzioni

Normativa
penale
adeguata

Tutela reale
del bene
giuridico
«ambiente»

Pene più
severe



La scelta del legislatore

Legge 22 maggio 2015 n. 68

“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”

Entrata in vigore il 29 maggio 2015

MODIFICA

1) Il codice penale con l'introduzione del “Titolo VI-bis” nel libro secondo (Dei delitti contro l'ambiente)

2) Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con l'introduzione della “parte VI-bis” (Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela dell'ambiente - adempimento prescrizioni e pagamento somma di denaro)

Estende inoltre la responsabilità amministrativa delle società (D.lgs. 231/2001) ai nuovi delitti ambientali





La scelta del legislatore

Introduzione all'interno del Libro II del Codice Penale di un inedito titolo *ad hoc*, **Titolo VI bis**, composto da **12 articoli** (dal **452 bis** al **452 terdecies**) con la previsione di **nuovi delitti**:

- Inquinamento ambientale (c.p. art. 452 bis)
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (c.p. art. 452 ter)
- Disastro ambientale (c.p. art. 452 quater)
- Delitti colposi contro l'ambiente (c.p. art. 452 quinquies)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (c.p. art. 452 sexies)
- Impedimento del controllo (c.p. art. 452 septies)
- Omessa bonifica (c.p. art. 452 terdecies)



La scelta del legislatore

Si evidenziano:

- L'introduzione di aggravanti dei reati ambientali
 - Circostanze aggravanti e aggravante ambientale (c.p. art. 452 octies e novies)
- La valorizzazione delle condotte riparatorie
 - Ravvedimento operoso (c.p. art. 452 decies)
 - Ripristino dello stato dei luoghi (c.p. art. 452 duodecies)
- L'introduzione di un sistema di sanzioni accessorie
 - Confisca (c.p. art.452 undecies)
- Il raddoppio dei termini di prescrizione per i nuovi delitti ambientali
 - (c.p. art.157, sesto comma, secondo periodo)



Titolo VI bis c.p. «Dei delitti contro l'ambiente»
INQUINAMENTO AMBIENTALE art. 452 bis

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una **compromissione** o un **deterioramento significativi e misurabili**:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.



Titolo VI bis c.p. «Dei delitti contro l'ambiente» INQUINAMENTO AMBIENTALE art. 452 quater

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque **abusivamente** cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono **disastro ambientale** alternativamente:

- 1) l'alterazione **irreversibile** dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema **la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali**;
- 3) **l'offesa alla pubblica incolumità** in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.



INQUINAMENTO AMBIENTALE e DISASTRO AMBIENTALE





INQUINAMENTO AMBIENTALE e DISASTRO AMBIENTALE


Le nuove fattispecie introdotte dall'art.452-bis e 452-quater c.p. forniscono **presidi normativi specifici per inquadrare i reati ambientali.**

In assenza di una figura di reato *ad hoc* la giurisprudenza aveva ricondotto rilevanti episodi di inquinamento ambientale forieri di conseguenze spesso irrimediabili su ambiente e salute pubblica alla figura del "*disastro innominato*" *ex* art. 434 c.p. (in forma dolosa) ed art. 449 c.p. (in forma colposa).



Titolo VI bis c.p. «Dei delitti contro l'ambiente»
IMPEDIMENTO AL CONTROLLO
art. 452 septies

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



La legge 68/2015, benché abbia inasprito la disciplina dei reati ambientali, prevede un sistema estintivo delle contravvenzioni penali che demanda alla professionalità, ed alla esclusiva responsabilità, dei soggetti accertatori l'inquadramento dei casi concreti



Criteria guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati

			valutazione circa il verificarsi del pericolo per l'ambiente		
valutazione circa il verificarsi del danno all'ambiente	Effetti sui fattori di pressione conseguenti alla violazione	Impatti sull'ambiente conseguenti alla violazione	Assenza di pericolo	Pericolo eventuale	Pericolo concreto e attuale
	assenza di incremento delle pressioni	assenza di alterazioni degradanti	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti stimabili ma non misurabili	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili ma con compromissioni/deterioramenti non significativi	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi	452 Bis del CP	452 Bis del CP	452 Bis del CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi e morte o lesioni personali in conseguenza del reato di cui all'art. 452-bis CP	452 Ter del CP	452 Ter del CP	452 Ter del CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti irreversibili o difficilmente reversibili o comportanti offesa alla pubblica incolumità	452 quater del CP	452 quater del CP	452 quater del CP

Passaggio netto

3)	Alterazioni stimabili ma non misurabili: alterazioni stimabili di cui non è possibile fornire una misurazione per irrilevanza quali/quantitativa o per esaurimento al momento dell'accertamento del reato
4)	Compromissioni/deterioramenti non significativi: alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente, ma che (alternativamente): a) non siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) risultino reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali; c) risultino rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.
5)	Compromissioni/deterioramenti significativi: alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente e che (alternativamente): a) siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) possano compromettere i legittimi usi dell'ambiente in quanto non reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali o non rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.

6)	Alterazione difficilmente reversibile: alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (v. art. 452-quater, CP).
7)	Assenza di pericolo: assenza di modifica del rischio di alterazioni degradanti.
8)	Pericolo eventuale: incremento della probabilità di alterazioni degradanti, ma con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi escluso o altamente improbabile o condizionato da circostanze non effettivamente presenti.
9)	Pericolo concreto e attuale: Probabilità significativa di alterazioni degradanti con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi connesso a circostanze effettivamente presenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il personale ispettivo deve essere in grado di riconoscere il danno o pericolo concreto e attuale di danno per decidere di non procedere con la procedura di estinzione

In assenza di danno si presuppone la rimovibilità degli effetti della contravvenzione, ossia la possibilità di ripristino dello stato dei luoghi, la completa reversibilità, la rimozione degli effetti pregiudizievoli.

Con la linea guida si orienta il personale, anche nella definizione delle prescrizioni.

Ciò non di meno, è essenziale una valutazione interdisciplinare dei casi più complessi coinvolgendo gli esperti tematici che operano nelle Agenzie.



Linea Guida

L. 22 maggio 2015, n. 68: criteri di valutazione del danno o pericolo concreto ed attuale di danno ambientale e prescrizioni tipo

U.RP.G029

Revisione	Data	Oggetto Revisione
1	17/02/2017	Prima emissione

INDICE

1. Scopo ed Obiettivi
2. Campo di applicazione
3. Definizioni, abbreviazioni e sigle
4. Riferimenti a documenti esterni
5. Definizione di danno o pericolo concreto e attuale di danno
 - 5.1 Criteri per la valutazione del danno ambientale nell'ambito del tematismo Emissioni in Atmosfera
 - 5.2 Criteri per la valutazione del danno ambientale nell'ambito del tematismo Acque
 - 5.3 Criteri per la valutazione del danno ambientale nell'ambito del tematismo Rifiuti
 - 5.4 Criteri per la valutazione del danno ambientale nell'ambito AIA
 - 5.5 Raccordo con le Autorità competenti e con l'Autorità Giudiziaria
6. Modulistica ed allegati
7. Registrazioni
8. Schema di distribuzione
9. Parole chiave

Approvato da:
Responsabile AFT
Paola Quaglino
Data: 21/02/2017

COPIA UFFICIALE IN VIGORE

Se firmata in originale dal Responsabile della Struttura

Riferimento al documento di ordine superiore U.RP.R013

U.RP.G029 L. 22 maggio 2015, n. 68: criteri di valutazione del danno o pericolo concreto ed attuale di danno ambientale e prescrizioni tipo Rev. 01

Pagina: 1/29

Procedura Operativa U.RP.G029 del 02/05/2015 - 02/05/2015



Funzioni del SNPA

LEGGE 28 giugno 2016, n. 132, Art. 3

(.....)

d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;

(.....)

CATALOGO NAZIONALE DEI SERVIZI DEL SNPA			
(bozza)			
D.3 INDIVIDUAZIONE, DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI E REATI AMBIENTALI			
Attività tecnica per individuazione, descrizione e quantificazione dei danni ambientali	D.10.1.1	D.3.1.1	Attività di analisi e studio per l'individuazione, caratterizzazione e descrizione dei fattori causa di danni ambientali puntuali o sistematici
	D.10.1.2	D.3.1.2	Attività di analisi e valutazione per la quantificazione dei danni ambientali
Partecipazione in procedimenti e giudizi civili, penali e amministrativi	D.10.2.1	D.3.2.1	Consulenze tecniche per attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria
	D.10.2.2	D.3.2.2	Consulenze tecniche per individuazione, descrizione e quantificazione dei danni ambientali a supporto delle pretese risarcitorie

ESEMPI DI APPLICAZIONE

Casi reali e possibili interpretazioni


CASO 1 - Cementeria

- **Alterazione non sicura**
(non c'è parentela nelle impronte a camino e nelle matrici ambientali)
- **Deterioramento comunque non significativo**
(concentrazioni nelle matrici << di standard di riferimento).



NO DANNO, Parte sesta-bis d.lgs 152/06

Caso 1: PCDD/F alle emissioni di una cementeria




NB: Fumi diluiti 'almeno' 35.000 volte (modellistica + monitoraggio)

ARIA AMBIENTE

Caso 1: PCDD/F in aria ambiente

Risultati
2011 ÷ 2012



Concentrazioni complessive di ciascuna campagna


PCDD/PCDF
fgTE/Nm³
femtogrammo (fg) = 10⁻¹⁵ g
tossicità equivalente (TE)
per unità di volume (Nm³)



DEPOSIZIONI ATMOSFERICHE


Caso 1: PCDD/F alla deposizione

Risultati
2007 ÷ 2012



PCDD/PCDF
pgTE/m²d
picogrammo (pg) = 10⁻¹² g
tossicità equivalente (TE)
per unità di superficie di deposizione (m²)
per giorno (d)

Concentrazioni complessive di ciascuna campagna



Caso 1: impronte PCDD/F

ESEMPI DI APPLICAZIONE

Casi reali e possibili interpretazioni

CASO 2 - Fonderia


- **Alterazione misurabile e deterioramento significativo**
(concentrazioni nelle matrici >> di standard di riferimento, compromissione degli usi legittimi dell'ambiente?).



INQUINAMENTO AMBIENTALE, c.p. 452-bis (o quater?)


Caso 2: PCDD/F in aria ambiente da fonderia

Valore di riferimento superato di ordini di grandezza



Caso 2: PCDD/F alla deposizione

PCDD/DF nelle deposizioni atmosferiche



Valore di riferimento superato costantemente

ESEMPI DI APPLICAZIONE


Casi reali e possibili interpretazioni

CASO 3 - Acciaieria

- **Alterazione difficilmente reversibile o comportante offesa alla pubblica incolumità**
(latte contaminato in ampia area)





DISASTRO AMBIENTALE, c.p. 452-quater



Caso 3: PCDD/F alle emissioni di una acciaieria


Presenza di PCDD/F importante

Oggettiva parentela delle impronte






Caso 3: impronte PCDD/F da acciaieria





CASO 3: ACCIAIERIA

Caso 3: impronte PCDD/F da acciaieria



Caso 3: PCDD/F in matrici alimentari (latte)

Chiara risalita dell'inquinante nella catena






APPROFONDIMENTI TECNICI SPECIALISTICI

Il ruolo centrale dei laboratori - Esempio 1

Per formaldeide le Linee Guida Europee per la Qualità dell'Aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità redatte nel 2000 (Seconda Edizione) indicano per l'ambiente esterno un intervallo di concentrazioni medie compreso tra $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Per tale parametro sia i valori medi rilevati che quelli massimi sono sempre risultati nettamente inferiori a tale range di esposizioni.


Tabella 28

Formaldeide ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	VALORI MINIMI	VALORI MEDI	VALORI MASSIMI
ZONE URBANE	1,0	1,9	2,9
ZONE RURALI MONTANE	0,75	1,3	1,6
ZONE RURALI PIANURA	0,54	1,3	2,4



APPROFONDIMENTI TECNICI SPECIALISTICI

Il ruolo centrale dei laboratori - Esempio 2





PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinallongo del Col di Lana

Angelo Robotto

Direttore Generale Arpa Piemonte

direzione.generale@arpa.piemonte.it

011 19680111

Grazie per l'attenzione